

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente intervento normativo il Governo intende esercitare il potere di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 7 settembre 2012, n. 155 e 156, relativi alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nonché alla soppressione di uffici di giudici di pace nel contesto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

L'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, infatti, rimette al Governo la potestà normativa di adottare le predette disposizioni integrative, correttive e di coordinamento, secondo i principi ed i criteri direttivi già fissati per l'intervento delegato principale, assegnando il termine di due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati.

L'esigenza di intervenire nell'immediatezza del definitivo acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nei citati decreti legislativi è data dal rilievo di taluni dubbi interpretativi posti dalla disciplina approvata e che pare opportuno superare con espressa previsione normativa già nella fase di avvio di una così incidente riforma dell'assetto complessivo delle circoscrizioni giudiziarie, pure positivamente vagliato in sede di controllo costituzionale.

L'intervento correttivo riguarda sia il decreto legislativo che ha realizzato una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero sia l'ulteriore decreto che ha realizzato la revisione degli uffici dei giudici di pace.

L'intervento normativo correttivo si adegua, per il tribunale di Urbino, alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 237 del 2013. Per effetto della stessa il medesimo tribunale risulta già, con effetto retroattivo e di diritto, ripristinato nella sua originaria consistenza territoriale.

In relazione al predetto contenuto complessivo del presente intervento normativo, il testo è strutturato in due capi: il primo recante disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle norme recanti la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; il secondo recante disposizioni correttive e integrative delle norme recanti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie riguardanti gli uffici del giudice di pace. Lo schema si compone di 10 articoli, di cui si illustra di seguito sinteticamente il contenuto.

L'**articolo 1** contiene una disposizione con la quale si sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, contenente l'elenco degli uffici giudiziari soppressi; nonché la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, contenente, per ogni tribunale di ciascun distretto di corte d'appello, l'elenco dei singoli comuni ricompresi nel relativo circondario. Le tabelle sono state modificate tenuto conto del pronunciamento della Corte costituzionale relativo al tribunale di Urbino (sentenza n. 237 del 2013) e della istituzione del tribunale di Napoli nord. Tenuto conto del disposto dell'articolo 42 del citato regio decreto, che individua la sede del tribunale ordinario in ogni capoluogo come determinato nella predetta tabella A, e della peculiarità del neocostituito tribunale di Napoli nord, la cui denominazione non contiene un riferimento a una definita località geografica, si è ora espressamente proceduto, nella



tabella, richiamata nel testo del decreto legislativo, all'univoca indicazione che il capoluogo del predetto tribunale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto in parola, è il comune di Aversa.

L'individuazione della specifica sede del Tribunale di Napoli Nord ha luogo con il presente decreto legislativo, e in particolare con la tabella di cui all'allegato I, posto che solo adesso è stato possibile individuare il luogo di allocazione dei relativi servizi giudiziari.

Va in ogni caso sottolineato che, prima della disposizione in parola, la sede del Tribunale di Napoli Nord doveva comunque intendersi in ognuno dei comuni ricompresi nel relativo circondario, e pertanto gli edifici di erogazione dei servizi di giustizia collocabili in ciascuno di essi. Infatti, non individuando "Napoli Nord" una specifica località geografica, deve intendersi capoluogo a norma dell'art. 42 dell'ordinamento giudiziario, ognuno dei comuni compresi nel circondario che ne definisce la competenza territoriale.

Analoghe esigenze di adeguamento connesse alla costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord rendono opportuna la modifica della tabella A della legge 26 luglio 1975, n. 354, riguardante la individuazione dell'ambito territoriale di competenza degli uffici di sorveglianza (**articolo 2** dello schema).

L'**articolo 3** contiene modifica alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 e concernente la definizione delle circoscrizioni territoriali delle Corti d'assise d'appello e delle Corti d'assise. L'esigenza dell'intervento normativo chiarificatore è, anche in questo caso, dettata dalla costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord.

L'**articolo 4** contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello. La norma introdotta dispone che, sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del correttivo, si considerano idonee, per la costituzione delle predette Corti d'assise, le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1951. La norma è finalizzata a garantire la regolare costituzione del giudice d'assise, nella parte in cui l'organo giudicante è composto da giudici popolari. Questi ultimi, infatti, vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi. E' dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari.

L'**articolo 5** dello schema illustrato inserisce il comma 4-*bis* all'articolo 5 del decreto corretto. Con tale norma, al fine di realizzare la piena copertura dell'organico di magistratura del nuovo tribunale di Napoli nord e dell'ufficio della procura della Repubblica, si introduce una deroga alla legittimazione triennale che l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario richiede per i tramutamenti dei magistrati. E' espressamente previsto che in ogni caso il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato a stabilire i criteri di selezione per la procedura di copertura dell'organico dei



predetti uffici giudiziari, anche dettando una specifica regolamentazione relativa al periodo di permanenza nell'ufficio di provenienza (sfruttando la deroga espressa ai limiti di cui all'art. 194 ord. giud.).

L'**articolo 6** consente, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, che sia avviata una procedura di trasferimento volta ad adeguare la dotazione di magistrati onorari alla nuova configurazione territoriale degli uffici giudiziari.

Con l'**articolo 7** viene precisato che gli immobili di proprietà comunale che, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, possono essere utilizzati, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi sono quelli interessati da interventi edilizi finanziati dallo Stato oltre che a norma dell'art. 19 della l. n. 119 del 1981 anche ai sensi della l. n. 26 del 1957.

Con l'**articolo 8** vengono aggiunti due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Il primo (comma 2-bis) introduce una norma interpretativa, relativa ai procedimenti civili e penali, che accoglie espressamente la ricostruzione ermeneutica della disposizione di cui all'art. 9, già condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 22 maggio 2013. Per procedimenti penali è espressamente individuato il momento di pendenza: il momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

Secondo tale interpretazione l'ambito applicativo dell'art. 9 non può riferirsi alle sezioni distaccate, poiché queste non costituiscono "uffici" a norma dell'ordinamento giudiziario e dei connessi criteri di competenza. Le sezioni distaccate costituiscono, infatti, mere articolazioni del solo ufficio giudiziario rappresentato dal tribunale, tanto che la pacifica giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato dall'art. 83 disp. att. c.p.c. (cfr., a titolo di esempio, Cass. n. 1309 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 1539 del 2012).

La netta differenziazione tra "ufficio giudiziario" e "sezione distaccata" è ribadita più volte nel decreto legislativo, in particolare: a) l'art. 5, comma 1, detta autonome regole per l'assegnazione dei magistrati assegnati agli uffici giudiziari e per quelli che esercitano le funzioni presso le sezioni distaccate soppresse; b) l'art. 5, comma 5, prevede l'applicazione del differenziato regime di assegnazione dei magistrati ordinari di cui al comma 1 dello stesso articolo anche ai magistrati onorari; c) l'art. 5, comma 6, disponendo in ordine al personale amministrativo distingue chiaramente tra ufficio giudiziario e sezione distaccata; d) l'art. 8, comma 1, nel dettare la disciplina transitoria in materia di edilizia giudiziaria distingue i riferimenti agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate.

Questi univoci indici interpretativi rendono irrilevante ogni dubbio derivante dal contenuto della rubrica dell'art. 1 del decreto legislativo, che fa riferimento esclusivamente all'oggetto principale della norma in esso contenuta: la riduzione del numero dei tribunali ordinari. Peraltro, per le sezioni distaccate non si è trattato di una riduzione ma di una integrale soppressione di tali articolazioni sull'intero territorio nazionale e, pertanto, dello stesso istituto della sezione distaccata di tribunale.



Dalla distinzione normativa sopra evidenziata consegue che l'articolo 9, avendo riguardo agli uffici, non ha per proprio ambito applicativo le sezioni distaccate. La soluzione si spiega agevolmente considerando quanto sopra rilevato, e cioè che i rapporti tra la sede principale e la sezione distaccata non involgono questioni di competenza ma di mero riparto degli affari all'interno di un medesimo ufficio, sì che la soppressione della sezione distaccata non può che comportare, automaticamente, l'accentramento presso la sede centrale di tutti gli affari previamente trattati dalla sezione stessa. E' infatti la sede centrale l'unico ufficio competente prima e dopo l'acquisto di efficacia delle norme di cui al decreto legislativo.

Il comma 2-ter dispone che, per i procedimenti penali per i quali la notizia di reato, ancorché non iscritta, sia comunque stata trasmessa o acquisita dagli uffici del pubblico ministero alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 resta ferma la competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere, anche se, a seguito della istituzione del tribunale di Napoli nord, la competenza si sarebbe radicata presso quest'ultimo tribunale. Il riferimento, non già al momento formale dell'iscrizione ma a quello della disponibilità della notizia di reato da parte dell'Ufficio di procura tiene conto di un dato della prassi, costituito dal ritardo, spesso consistente, con cui gli uffici provvedono, per oggettive difficoltà logistiche e organizzative, all'adempimento dell'iscrizione. La norma ricalca la soluzione già adottata, con l'articolo 10 del d.lgs n. 491 del 1999, in occasione dell'istituzione del tribunale di Tivoli e risponde all'esigenza di non gravare il neocostituito tribunale di un numero eccessivo di affari rispetto ai tempi necessari per l'integrale copertura della pianta organica. Un pari trattamento è riservato ai procedimenti relativi alle misure di prevenzione che siano stati iniziati, con la formulazione della proposta **al tribunale alla stessa data, quali che siano i soggetti titolari del potere di iniziativa che abbiano richiesto al tribunale l'applicazione di una delle misure.**

L'**articolo 9** reca disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord, integrando il disposto dell'articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 1993, n. 522. La norma estende i compiti dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli anche con riferimento agli edifici ed ai locali destinati ad ospitare il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

Gli **articoli 10 e 11**, che costituiscono il capo II dello schema, modificano le tabelle A e B del decreto legislativo n. 156 del 2012 e sostituiscono la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991 in funzione della conservazione dell'ufficio del giudice di pace di Aversa, con ridenominazione dell'ufficio in *giudice di pace di Napoli nord*.

L'**articolo 12** reca clausola d'invarianza finanziaria.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Roma, 18 settembre 2013

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto legislativo recante:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E DI COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 7 SETTEMBRE 2012, N. 155, E 7 SETTEMBRE 2012, N. 156, TESE AD ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

E' stato esaminato da questo ufficio il provvedimento in epigrafe teso ad apportare alcuni correttivi sia al decreto legislativo 155/2012, che ha realizzato una nuova organizzazione dei tribunali ordinari, sia al decreto legislativo 156/2012, che ha realizzato la revisione degli uffici del giudice di pace e, al riguardo, si segnala che lo stesso non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, che prevedono l'estensione dei compiti dell'Ufficio speciale di Napoli, istituito con D.L. 522/1993, convertito con L. 102/1994, in materia di gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli nord (tribunale e relativa procura della Repubblica), si evidenzia che i relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate annualmente, in applicazione della predetta legge, all'Ufficio speciale di Napoli. L'articolo 4 del D.L. 522/1993 prevede infatti una autorizzazione di spesa iniziale di 20,66 milioni di euro a decorrere dall'anno 1994, per assicurare la funzionalità del complesso giudiziario di Napoli, ed i relativi fondi, progressivamente incrementati nel corso degli anni, sono attualmente iscritti sui capitoli di bilancio del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria di questo Ministero.

Si conferma, pertanto, la validità della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 12 dello schema di provvedimento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

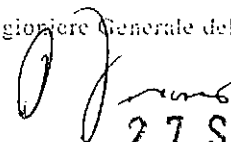


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

27 SET. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



27 SET 2013



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E DI COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 7 SETTEMBRE 2012, N. 155, E 7 SETTEMBRE 2012, N. 156, TESE AD ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

Referenti UL Giustizia: Carmelo Barbieri magistrato addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia

(06.68852590)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Con il presente intervento normativo il Governo intende esercitare il potere di adottare disposizioni integrative, correttive e di coordinamento dei decreti legislativi del 7 settembre 2012, n. 155 e 156, relativi alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nonché alla soppressione di uffici di giudici di pace nel contesto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie (cd. Riforma della geografia giudiziaria).

In particolare l'articolo 1 contiene una disposizione con la quale si sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, al fine di ripristinare il tribunale di Urbino in adesione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 237 del 2012, nonché, di conseguenza, si procede alla sostituzione della tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, contenente, per ogni tribunale di ciascun distretto di corte d'appello, l'elenco dei singoli comuni ricompresi nel relativo circondario. Tenuto conto del disposto dell'articolo 42 del citato regio decreto, che individua la sede del tribunale ordinario in ogni capoluogo come determinato nella predetta tabella A, e della peculiarità del neocostituito tribunale di Napoli nord, la cui denominazione non contiene un riferimento a una definita località geografica, si è ora espressamente proceduto, nella tabella, richiamata nel testo del decreto legislativo, all'univoca indicazione che il capoluogo del predetto tribunale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto in parola, è il comune di Aversa.

L'individuazione della specifica sede del Tribunale di Napoli Nord ha luogo con il presente decreto legislativo, e in particolare con la tabella di cui all'allegato I, posto che soltanto adesso è stato possibile individuare il luogo di allocazione dei relativi servizi giudiziari.

Analoghe esigenze di adeguamento connesse alla costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord rendono opportuna (Art. 2) la modifica della tabella A della legge 26 luglio 1975, n. 354, riguardante la individuazione dell'ambito territoriale di competenza degli uffici di sorveglianza (articolo 2 dello schema). Nella tabella corrispondente di cui all'allegato 2 del Dlgs. n. 155 del 2012 il tribunale di Napoli nord non era compreso.

L'articolo 3 contiene modifiche alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 e concernente la definizione delle circoscrizioni territoriali delle Corti d'appello e delle Corti d'assise. L'esigenza dell'intervento normativo chiarificatore è, anche in questo caso, dettata dalla costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord, non compreso nella tabella corrispondente di cui all'allegato 3 del D.lgs. n. 155 del 2012.



L'articolo 4 dello schema contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello. La norma introdotta dispone che, sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del correttivo, si considerano idonee, per la costituzione delle predette Corti d'assise, le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1951. La norma è finalizzata a garantire la regolare costituzione del giudice d'assise, nella parte in cui l'organo giudicante è composto da giudici popolari. Questi ultimi, infatti, vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi.

L'articolo 5 dello schema illustrato inserisce il comma 4-bis all'articolo 5 del decreto corretto. Con tale norma, al fine di realizzare la piena copertura dell'organico di magistratura del nuovo tribunale di Napoli nord e dell'ufficio della procura della Repubblica, si introduce una deroga alla legittimazione triennale che l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario richiede per i tramutamenti dei magistrati.

L'articolo 6 consente, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, che sia avviata una procedura di trasferimento volta ad adeguare la dotazione di magistrati onorari alla nuova configurazione territoriale degli uffici giudiziari, soprattutto al fine di porre rimedio alle vacanze determinatesi a seguito dell'insorgenza di situazioni di incompatibilità che si possono verificare con il cambiamento del luogo di attività dei magistrati onorari.

Con l'articolo 7 viene precisato che gli immobili di proprietà comunale che, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, possono essere utilizzati, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi sono quelli interessati da interventi edilizi finanziati dallo Stato oltre che a norma dell'art. 19 della l. n. 119 del 1981 anche ai sensi della l. n. 26 del 1957. La finalità è quella di rendere possibile il reimpiego anche degli immobili oggetto di interventi edilizi finanziati a norma della predetta legge del 1957.

Con l'articolo 8 vengono aggiunti due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Il primo (comma 2-bis) introduce una norma interpretativa, relativa ai procedimenti civili e penali, che accoglie espressamente la ricostruzione ermeneutica della disposizione di cui all'art. 9, già condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 22 maggio 2013. Per procedimenti penali è espressamente individuato il momento di pendenza: il momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

La disposizione è stata introdotta per superare ogni dubbio interpretativo in merito alla sorte dei procedimenti pendenti presso le sezioni distaccate soppresse.

Il comma 2-ter dispone che, per i procedimenti penali per i quali la notizia di reato, ancorché non iscritta, sia comunque stata trasmessa o acquisita dagli uffici del pubblico ministero alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 resta ferma la competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere, anche se, a seguito della istituzione del tribunale di Napoli nord, la competenza si sarebbe radicata presso quest'ultimo tribunale. Lo scopo della norma è quello di porre il tribunale di Napoli nord, neo-istituito, in condizioni di iniziare la propria attività senza carichi pendenti, anche in considerazione del fatto che sarà necessario un certo periodo temporale per il completamento delle procedure di trasferimento dei magistrati e del personale amministrativo presso tale ufficio.



L'articolo 9 reca disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord, integrando il disposto dell'articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 1993, n. 522. La norma estende i compiti dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli anche con riferimento agli edifici ed ai locali destinati ad ospitare il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Lo scopo della norma è quello di concentrare presso tale ufficio speciale i compiti di gestione e manutenzione anche dei locali degli uffici giudiziari di Napoli nord.

Gli articoli 10 e 11, che costituiscono il capo II dello schema, modificano le tabelle A e B del decreto legislativo n. 156 del 2012 e sostituiscono la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991 in funzione della conservazione dell'ufficio del giudice di pace di Aversa, con ridenominazione dell'ufficio in giudice di pace di Napoli nord. Lo scopo della norma è quello di collocare un ufficio del giudice di pace anche nel circondario del tribunale di Napoli nord.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

La finalità dell'intervento normativo è quella di integrare e coordinare le disposizioni di cd. Riforma della geografia giudiziaria al fine di assicurarne la piena compatibilità con le altre disposizioni dell'ordinamento, superando le prime problematiche emerse in fase applicativa sul piano processuale ed ordinamentale. Quanto ai profili specifici dell'intervento v. sub A).

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Quanto ai profili processuali, l'indicatore principale del raggiungimento degli obiettivi del presente intervento normativo è costituito dal livello di efficienza assicurato dagli uffici giudiziari come risultanti all'esito della riforma della geografia giudiziaria; livello che potrà essere riscontrato tramite la rilevazione statistica dei dati concernenti la produttività, cui darà corso la Direzione generale di statistica costituita presso il Ministero della giustizia.

Quanto ai profili ordinamentali il principale indicatore dell'efficacia dell'intervento è costituito dalla tempestività e funzionalità delle determinazioni che il Consiglio Superiore della Magistratura adotterà in esecuzione delle disposizioni della legge di riforma della geografia giudiziaria.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Uffici giudiziari, magistrati ordinari ed onorari, avvocati e utenti del servizio giustizia in genere.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTI

Nel corso dell'istruttoria AIR, si è ritenuto opportuno consultare il Consiglio Superiore della Magistratura, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del ministero della giustizia, e si è interloquito con i responsabili degli uffici giudiziari che hanno rappresentato alcune delle problematiche cui si è inteso porre rimedio con il presente intervento normativo.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

In assenza delle disposizioni correttive e di coordinamento di cui allo schema di Dlgs. in oggetto si produrrebbe un vulnus alla certezza del diritto con effetti negativi sull'efficienza degli uffici giudiziari. Nel dettaglio, l'intervento regolatorio è necessario per le ragioni già esposte *sub A*, Sezione 1

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE



Nel corso delle consultazioni e delle interlocuzioni di cui alla Sezione 2 si è riscontrata la carenza di alternative concretamente praticabili per realizzare gli obiettivi perseguiti con il presente intervento normativo. In particolare, è indispensabile tenere conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 237 del 2013, relativamente al tribunale di Urbino. E' emersa la maggior convenienza di abbinare il tribunale di Napoli nord all'ufficio di sorveglianza e alla Corte d'assise presso il tribunale di Napoli anziché presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la dimensione delle strutture e degli organici. E' emersa la necessità di eliminare ogni dubbio interpretativo in materia processuale e di competenza territoriale degli uffici risultanti a seguito della riforma della geografia giudiziaria. Si è reso necessario garantire la piena copertura dell'organico di magistratura del tribunale di Napoli nord, prendendo atto del fatto che le uniche domande pervenute nel frattempo sono di magistrati non legittimati al trasferimento perché non in possesso del requisito della triennialità. E' stato altresì necessario porre rimedio alle sopravvenute situazioni di incompatibilità prodottesi a carico dei magistrati onorari che si sono visti mutare il luogo di esercizio delle loro funzioni, posto che, in alternativa, si sarebbe determinato il grave rischio di avere numerose vacanze di organico. L'estensione della competenza dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli anche ai locali destinati ad ospitare gli uffici di Napoli nord si è resa necessaria per impedire inefficienze della spesa derivante dalla moltiplicazione dei relativi centri. Si è proceduto ad istituire il giudice di Pace di Napoli nord per consentire anche ai cittadini che risiedono nel circondario di Napoli nord di avere, come gli altri, un giudice di pace nel circondario.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'opzione regolatoria prescelta è tesa a garantire la piena funzionalità della riforma della geografia giudiziaria e non è produttiva di oneri economici ed organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Si è valutato che l'intervento non presenta svantaggi. L'opzione regolatoria è idonea a produrre i vantaggi in termini di efficienza organizzativa, certezza del diritto e del contenimento e della certezza della spesa.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

La finalità del presente intervento normativo è quella di migliorare la funzionalità del cd. servizio giustizia anche a vantaggio delle imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento è immediatamente attuabile, in quanto sono presenti sia le strutture che il personale necessario, occorrendo soltanto un'attività di riorganizzazione senza alcun intervento formativo. Quanto al tribunale di Urbino, ora incluso nella tabella degli uffici giudiziari operativi, non occorre alcun intervento volto ad implementarne la funzionalità perché l'ufficio non ha mai cessato di operare, visto che la riforma di cui al Dlgs. n. 155 del 2012 è divenuta efficace soltanto 13 settembre 2013 e tenuto conto del preventivo intervento, con efficacia retroattiva, della Corte costituzionale (sentenza n. 237 del 2013).



SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La finalità del presente intervento normativo è quella di migliorare la funzionalità del cd. servizio giustizia anche a vantaggio dell'assetto concorrenziale del mercato e della competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, responsabili degli uffici giudiziari.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, anche tramite le rilevazioni della Direzione generale di statistica, nonché dal Consiglio superiore della magistratura.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

La legge delega per la riforma della geografia giudiziaria assegna al Governo la facoltà di adottare più decreti legislativi correttivi ed integrativi sino al settembre 2014 (articolo 1, comma 5, legge 14 settembre 2011, n. 148).

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà elaborata con cadenza biennale la VIR, nella quale saranno considerati, in via prioritaria, gli aspetti relativi al livello di efficienza complessivo raggiunto dagli uffici giudiziari come risultanti all'esito della riforma della geografia giudiziaria, mediante le evidenze statistiche del numero dei processi trattati, dei tempi di trattazione del relativo esito.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione comunitaria, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti dell'UE.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E DI COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 7 SETTEMBRE 2012, N. 155, E 7 SETTEMBRE 2012, N. 156, TESE AD ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

Referenti UL Giustizia: Carmelo Barbieri magistrato addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia

(06.68852590)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con il presente intervento normativo il Governo intende esercitare il potere di adottare disposizioni integrative, correttive e di coordinamento dei decreti legislativi del 7 settembre 2012, n. 155 e 156, relativi alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nonché alla soppressione di uffici di giudici di pace nel contesto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie (cd. legge di riforma della geografia giudiziaria).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente intervento normativo è finalizzato ad integrare e coordinare le disposizioni della cd. legge di riforma della geografia giudiziaria adottate in attuazione delle delega contenuta nell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente intervento normativo è volto ad incidere sulle disposizioni dei decreti legislativi delegati nn. 155 e 156 del 2012 di attuazione della delega di cui *sub* 2.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il presente intervento normativo non confligge con precetti costituzionali mantenendosi nei limiti delle delega.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente intervento normativo non incide sulle competenze costituzionali delle regioni, avendo ad oggetto una materia riservata alla potestà legislativa dello Stato (giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale) ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. 1), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nel presente intervento normativo sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.



L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risulta in discussione alle Camere un progetto di legge di proroga della cd. legge di riforma della geografia giudiziaria (n. 642-AS approvato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Risultano, peraltro, pendenti avanti la Corte costituzionale giudizi di costituzionalità sulla legge di riforma della geografia giudiziaria. Ad oggi la Corte si è già espressa sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni della l. 148 del 2011 e del d.lgs. n. 155 del 2012 con sentenza n. 237 del 2013.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'oggetto del provvedimento non si presta ad una valutazione secondo criteri di comparazione giuridica considerata la specificità dell'ordinamento giudiziario italiano.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto legislativo non introduce nuove definizioni normative.



2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di decreto legislativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso anche alla tecnica della novella al fine di integrare e coordinare le disposizioni della cd. legge di riforma della geografia giudiziaria.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Sono, invece, presenti norme interpretative (articolo 4, *Liste dei giudici popolari*) nonché disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente (articolo 5, *Copertura dell'organico dei magistrati del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale*).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge delega per la riforma della geografia giudiziaria assegna al Governo la facoltà di adottare più decreti legislativi correttivi ed integrativi sino al settembre 2014 (articolo 1, comma 5, legge 14 settembre 2011, n. 148).

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti provvedimenti attuativi di competenza del Governo o dei singoli ministri. Sono, invece, previsti provvedimenti attuativi di competenza del Consiglio superiore della magistratura.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in quanto è costituita presso il Ministero della giustizia la Direzione generale di statistica.

